



Corso di formazione *Guardie Ecologiche Volontarie*

Anno 2018 - 2019

Legge regionale n. 32 del 02 novembre 1982

Norme per la conservazione del patrimonio
naturale e dell'assetto ambientale

Titolo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.

(Finalità)

La Regione, in attuazione dell'
[art. 5 dello Statuto](#) , interviene nel recupero di
ambienti lacustri e fluviali, nella
individuazione, recupero e ripristino di aree
degradate, nella tutela della flora spontanea, di
alcune specie di fauna minore, dei prodotti del
sottobosco e regola interventi pubblici e privati
connessi a tali beni al fine di garantire la
conservazione del patrimonio naturale e
dell'assetto ambientale.

Titolo II.
TUTELA DELL'AMBIENTE

Capo I.
RIFIUTI

Art. 5.
(Abbandono di rifiuti)

È vietato l'abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi genere in luoghi pubblici, aperti al pubblico, privati, nonché in specchi e corsi d'acqua, salvo che nei luoghi appositamente destinati dall'Amministrazione Comunale territorialmente competente, convenientemente recintati e condotti secondo tecniche che evitino l'insorgere di pericoli e di inconvenienti diretti o indiretti per la salute pubblica, secondo le norme che regolano la materia;

è vietato inoltre l'allestimento delle discariche lungo le aste fluviali entro 50 metri dalla zona demaniale.

Il comma precedente non si applica ai residui vegetali derivanti dalle operazioni agro-silvo-pastorali.

L'allestimento di concimaie ed il trasporto dello stallatico sono disciplinati dai Comuni con propri regolamenti.

Le Comunità Montane possono prevedere, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale in materia, disposizioni e iniziative per quelle località in cui non è possibile garantire una raccolta periodica e regolare dei rifiuti.

Art. 6.

(Combustione di rifiuti)

È vietata la combustione di rifiuti eccetto che negli impianti a ciò destinati, e nel rispetto delle vigenti leggi.

Non sono soggette a quanto sopra le pratiche agro-silvo-pastorali che comportano abbruciamento di ristoppie o residui vegetali, da effettuarsi in conformità con quanto previsto agli articoli 9 e 10 della presente legge.

Articoli abrogati

**Gli artt. 5 e 6 della Legge Regionale 32/82
parzialmente assorbiti, in particolare per
l'aspetto sanzionatorio, dal D.Lgs. 152/06.**

Art. 38 comma 1 lettera a)

per le violazioni previste dagli articoli 5 e 6 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Per applicazione del principio di specialità
previsto dalla Legge 689/81

Abbandono di rifiuti NON PERICOLOSI sul suolo effettuato da privati.

Art. 192 comma 1 D.Lgs. 152/06

Art. 255 comma 1 D.Lgs. 152/06

Sanzione da 300 a 3000

Pag. misura ridotta **600**

Abbandono di rifiuti PERICOLOSI sul suolo effettuato da privati.

Art. 192 comma 1 D.Lgs. 152/06

Art. 255 comma 1 D.Lgs. 152/06

Sanzione da 600 a 6.000

Pag. misura ridotta **1.200**

**Immissione di rifiuti solidi o liquidi NON
PERICOLOSI in acque superficiali o
sotterranee effettuata da privati**

Art. 192 comma 2 D.Lgs. 152/06

Art. 255 comma 2 D.Lgs. 152/06

Sanzione da 300 a 3.000

Pag. misura ridotta **600**

**Immissione di rifiuti solidi o liquidi
PERICOLOSI in acque superficiali o
sotterranee effettuata da privati**

Art. 192 comma 2 D.Lgs. 152/06

Art. 255 comma 2 D.Lgs. 152/06

Sanzione da 600 a 6.000

Pag. misura ridotta **1.200**

**Immissione di rifiuti solidi o liquidi NON
PERICOLOSI in acque superficiali o
sotterranee effettuata da privati**

Art. 192 comma 2 D.Lgs. 152/06

Art. 255 comma 2 D.Lgs. 152/06

Sanzione da 300 a 3000

Pag. misura ridotta **600,00**

Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi

Art. 232 ter D.Lgs. 152/06

Art. 255 comma 1 bis D.Lgs. 152/06

Sanzione da 30 a 150

Pag. misura ridotta **50**

Abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi

Art. 232 bis comma 3 D.Lgs. 152/06

Art. 255 comma 1 bis D.Lgs. 152/06

Sanzione da 60 a 300

Pag. misura ridotta **100**

Accertamento e contestazione ex L. 689/81

Contestare immediatamente al trasgressore presente e se non si rendono necessari ulteriori accertamenti.

Effettuare rilievi fotografici per l'Autorità competente e darne atto nel verbale.

In caso di rimozione immediata da parte del trasgressore darne indicazione sul verbale di contestazione.

Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo **effettuato da titolari di imprese o responsabili di enti.**

Art. 192 comma 1 D.Lgs. 152/06

Art. 256 comma 2 D.Lgs. 152/06

Notizia di reato

Immissione di rifiuti solidi o liquidi in acque superficiali o sotterranee **effettuata da titolari di imprese o responsabili di enti.**

Art. 192 comma 2 D.Lgs. 152/06

Art. 256 comma 2 D.Lgs. 152/06

Notizia di reato

Appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate

Art. 256 comma 2 D.Lgs. 152/06

Art. 256 comma 2 D.Lgs. 152/06

Notizia di reato

Denuncia obbligatoria ex art 331 c.p.p.

La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti .

Capo II.
*SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE
RURALE E MONTANO*

Art. 11.
(Fuoristrada)

1. Su tutto il territorio regionale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.

2. Tale divieto è esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonché alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della [legge regionale 12 agosto 1981, n. 27](#) e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45.

Esclusioni commi 1 e 2

2 Bis. Il divieto di cui al comma 2 non si applica alle biciclette a pedalata assistita da motore elettrico e alle carrozzine elettriche utilizzate da soggetti affetti da disabilità motorie.

Esclusioni commi 1 e 2

3. Le unioni dei comuni e i comuni, possono individuare, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, dotandoli di opportuna segnalazione ai fini della loro validità

4. Le amministrazioni provinciali ed i comuni possono interdire previo parere vincolante della Regione il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale.

Esclusioni comma 4

Residenti, conduttori di aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali non accessibili da strade aperte al pubblico.

I mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati dalle amministrazioni provinciali alle operazioni di controllo della fauna.

5. È vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati

Deroghe commi 1, 2 e 5

5 bis. Il comune può autorizzare temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati.

Esclusioni commi 1 e 5

Sono esclusi dal divieto di cui ai commi da 1 a 5 i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti.

7. L'esercizio dello sci d'erba è consentito soltanto nelle aree a ciò destinate.

Attività fuoristrada con mezzi motorizzati su tutto il territorio regionale.

Art. 11 comma 1 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. c L.R. 32/82

Sanzione da 120 a 360

Pag. misura ridotta **120**

**Attività fuoristrada con mezzi motorizzati
su sentieri di montagna, mulattiere, piste e
strade forestali segnalate ai sensi L.R.
45/89.**

Art. 11 comma 2 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. c L.R. 32/82

Sanzione da 120 a 360

Pag. misura ridotta **120**

Transito su strade interdette al traffico motorizzato da Province e Comuni per fini di tutela ambientale

Art. 11 comma 4 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. c L.R. 32/82

Sanzione da 120 a 360

Pag. misura ridotta **120**

Maggiorazioni violazioni commi 1, 2 e 4.

- non risulti regolarmente immatricolato;
- sia privo di targa, o con targa non regolare o totalmente o parzialmente illeggibile
- privo di assicurazione;
- il mezzo motorizzato non venga fermato dal conducente durante l'attività di controllo della vigilanza

Sanzione da 300 a 1.000

Pag. misura ridotta **333,33**

Parcheggio nei prati, zone boschive, terreni agricoli. Calpestare prati destinati a sfalcio nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati

Art. 11 comma 5 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. e L.R. 32/82

Sanzione fissa 150

Pag. misura ridotta **50**

Sanzioni agli Organizzatori

Attività, manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate anche parzialmente al di fuori dai percorsi individuati ai sensi dell'art.11 comma 3 della L.R. 32/82

Art. 11 comma 3 L.R. 32/82

Sanzioni agli Organizzatori

Competizioni organizzate sui percorsi individuati ai sensi dell'art. 11 c. 3 L.R.32/82 ma in difetto delle procedure previste dalla L.R. 40/98. (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)

Art. 11 comma 3 L.R. 32/82

Sanzioni agli Organizzatori

Manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada prive dell'autorizzazione in deroga come previsto dal comma 5 bis art. 11 L.R.32/82, o realizzate in difformità della stessa.

Art. 11 comma 5 bis L.R. 32/82

Sanzioni agli Organizzatori

Mancato rispetto delle prescrizioni, impartite agli organizzatori, ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada e mancata esecuzione del ripristino ambientale dello stato dei luoghi.

Art. 11 comma 5 bis L.R. 32/82

Sanzioni agli Organizzatori

Art. 38 comma 1 lett. d L.R. 32/82

Sanzione fissa 10.420

Pag. misura ridotta **3.473**

Sanzioni agli Organizzatori

incremento di :

333 euro fino a 50 partecipanti

500 euro da a 51 a 100 partecipanti

667 euro da 101 a 200 partecipanti.

1000 euro con più di 200 partecipanti.

Accertamento e contestazione ex L. 689/81

Contestare immediatamente al trasgressore presente e **se non si rendono necessari ulteriori accertamenti.**

Effettuare rilievi fotografici per l'Autorità competente e darne atto nel verbale.

Verificare eventuali esclusioni dai divieti o deroghe.

Titolo III.

Capo I.

TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA

Art. 13.

(Cotica erbosa superficiale)

La cotica erbosa e la lettiera, nonché lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati.

Deroghe

Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali e di miglioramento fondiario e nel caso di opere edificatorie o di urbanizzazione nel rispetto delle norme vigenti.

Esclusioni

La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai terreni destinati a vivai.

Art. 14.

(Vegetazione erbacea ed arbustiva)

La vegetazione spontanea prodottasi nei laghi, nelle paludi e nei terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta.

Deroghe

Nel caso in cui il suo sviluppo eccessivo comporti la alterazione dell'equilibrio della biocenosi, nonché l'alterazione del regolare deflusso delle acque, i Comuni e le Province promuovono o autorizzano il taglio o lo sfoltimento della vegetazione.

Art. 15.

(Protezione della flora)

1. Sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, nonché il commercio tanto allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dall'art. 33, delle specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato che fa parte integrante della presente legge.

Deroghe comma 1

È consentita la vendita di specie tutelate dalla presente legge provenienti da colture od allevamenti, nonché da giardini ed orti botanici.

Tali prodotti, se posti in commercio, devono essere accompagnati da un certificato redatto dal produttore ed indicante la varietà, la provenienza ed il peso netto all'origine.

2. Per ogni specie non inclusa nell'elenco di cui al comma precedente è consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei.

Deroghe comma 2

I Presidenti delle Comunità Montane ed i Sindaci, per i territori non classificati montani, qualora non ne derivi grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale, possono autorizzare i residenti per i quali costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, alla raccolta di flora spontanea di cui al 2° comma dell'art. 15

Deroghe comma 2

Ad esclusione delle specie incluse nell'elenco previsto dal 1° comma dell'art. 15, nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso ed ai loro familiari.

Esclusioni

Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate.

Disposizioni particolari

Sono fatte salve le disposizioni previste per i parchi e le oasi di protezione nel territorio regionale.

Art. 16.

(Sfalcio dei prati ed utilizzazione dei pascoli)

1, I divieti ed i limiti di cui al precedente articolo non si applicano nel caso di sfalcio a scopo di fienagione, di pascolo e di ogni altra operazione agro-silvo-pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente diritto su di esso.

Art. 16.

(Sfalcio dei prati ed utilizzazione dei pascoli)

2. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34, può interdire temporaneamente le attività di cui sopra con riferimento alle specie protette bisognose di particolare tutela, assegnando un equo indennizzo al proprietario od all'avente diritto.

Asportazione, trasporto, commercio di cotica erbosa, lettiera e strato superficiale dei terreni pubblici o privati

Art. 13 comma 1 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. b L.R. 32/82

Sanzione da 40 a 240

Pag. misura ridotta **80**

Danneggiamento o distruzione della vegetazione spontanea nei laghi, nelle paludi e terreni di ripa.

Art. 14 comma 1 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. b L.R. 32/82

Sanzione da 40 a 240

Pag. misura ridotta **80**

**Raccolta, asportazione, danneggiamento,
detenzione e commercio di parti (sia allo
stato fresco sia secco) delle specie vegetali a
protezione assoluta di cui all'elenco
allegato alla L.R. 32/82**

Art. 15 comma 1 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. f L.R. 32/82

Sanzione 90 + 3 per ogni esemplare

Pag. misura ridotta **30 + 1** per ogni esemplare

Raccolta, di specie non incluse nell'elenco allegato alla L.R. 32/82 o con l'estirpazione degli organi sotterranei o in misura superiore a 5 esemplari

Art. 15 comma 2 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. f L.R. 32/82

Sanzione 30 + 3 per ogni esemplare

Pag. misura ridotta **10 + 1** per ogni esemplare

Operazioni agro-silvo-pastorali effettuate nei periodi interdetti (per la tutela delle specie protette) dalla giunta regionale

Art. 16 comma 2 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. g L.R. 32/82

Sanzione da 1.000 a 10.000

Pag. misura ridotta **2.000**

Art. 17.
(Piante officinali spontanee)

La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee di cui al [R.D. 26-5-1932, n. 772](#) , non incluse nell'elenco di cui al 1° comma dell'art. 15, è soggetta alle disposizioni della [legge 6-1-1931, n. 99](#) , previa autorizzazione del Presidente della Comunità Montana o del Sindaco, per i territori non classificati montani, competenti per territorio e nei quantitativi indicati nel regio decreto di cui sopra.

Divieti

Raccolta di piante officinali (di cui all'elenco del R.D. 772 del 26/05/1932) senza la prevista carta di autorizzazione

Arrecare danni a piante officinali (di cui all'elenco del R.D. 772 del 26/05/1932)

Coltivare e raccogliere piante officinali indigene ed esotiche senza il possesso di diploma di erborista

Divieti

Vendita al minuto di piante officinali che non sia effettuata da raccoglitori autorizzati o da farmacisti

Detenzione di piante officinali in quantità superiori a quelle previste dal R.D. 772 del 26/05/1932

Capo II.
RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL
SOTTOBOSCO

Art. 19.
(Prodotti del sottobosco)

Ai fini della presente legge sono considerati prodotti del sottobosco:

- a) i funghi epigei, anche non commestibili;
- b) i funghi ipogei (tartufi);
- c) i muschi;
- d) le fragole;
- e) i lamponi;
- f) i mirtilli;
- g) le bacche di ginepro.

Art. 20.

(Raccolta dei prodotti del sottobosco)

La raccolta dei prodotti del sottobosco sotto elencati è consentita per una quantità giornaliera ed individuale nei seguenti limiti:

- Muschi: Kg 0,300
- Fragole: Kg 0,500
- Lamponi: Kg 1,00
- Mirtilli: Kg 1,00
- Bacche di ginepro: Kg 0,200.

Disposizioni particolari

I quantitativi di cui al primo comma possono essere modificati, con deliberazione della Giunta Regionale e sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34, in relazione a contingenti situazioni locali o all'andamento stagionale.

Art. 23.

(Modalità di raccolta dei prodotti del sottobosco)

È vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora di cui all'art. 15.

È altresì vietato danneggiare o distruggere i funghi, anche non commestibili o velenosi, nonché estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli e ginepro, compromettendone il normale sviluppo.

Deroghe

Il comma precedente non si applica nel caso di attività pastorizia e di interventi tesi al miglioramento produttivo dei pascoli montani.

La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata dal tramonto alla levata del sole ad eccezione della raccolta dei tartufi.

La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata dal tramonto alla levata del sole ad eccezione della raccolta dei tartufi.

Art. 25. **(Divieti)**

Con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34, la raccolta dei prodotti del sottobosco può essere impedita a chiunque, per periodi determinati, in relazione a grave pregiudizio dell'equilibrio naturale.

**Raccolta giornaliera di bacche di ginepro,
muschi, fragole, lamponi e mirtilli oltre il
consentito:**

Art. 20 comma 1 lettera c L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. h L.R. 32/82

Sanzione fissa 90

Pag. misura ridotta **30**

**Raccolta dei prodotti del sottobosco non
attenendosi ai quantitativi deliberati dalla
Giunta Regionale in relazione a
particolari situazioni locali o all'andamento
stagionale**

Art. 20 comma 2 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. i L.R. 32/82

Sanzione da 100 a 1.000

Pag. misura ridotta **200**

Raccolta dei prodotti del sottobosco con l'ausilio di rastrelli, uncini od altri mezzi

Art. 23 comma 2 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. m L.R. 32/82

Sanzione fissa 90

Pag. misura ridotta **30**

Estirpazione, taglio o comunque danneggiamento di piante di fragole, lamponi, mirtilli o ginepro, compromettendone il normale sviluppo

Art. 23 comma 3 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. m L.R. 32/82

Sanzione fissa 90

Pag. misura ridotta **30**

Raccolta dei prodotti del sottobosco dal tramonto alla levata del sole

Art. 23 comma 5 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. m L.R. 32/82

Sanzione fissa 90

Pag. misura ridotta **30**

Raccolta dei prodotti di sottobosco in periodi vietati dalla Giunta Regionale in relazione a grave pregiudizio dell'equilibrio naturale

Art. 25 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. g L.R. 32/82

Sanzione da 1.000 a 10.000

Pag. misura ridotta **2.000**

Capo III.

TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA MINORE

Art. 19. (Prodotti del sottobosco)

Art. 26.
(Formica rufa)

È vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche del gruppo Formica rufa, o asportare le uova, larve, bozzoli, adulti.

È altresì vietato commerciare, vendere, cedere o detenere per la vendita, salve le attività del Corpo Forestale per scopo di lotta biologica, nidi di esemplari del gruppo Formica rufa, nonché uova, larve, bozzoli ed adulti di tali specie.

Art. 27
(Anfibi)

È vietata nel territorio regionale la raccolta o la distruzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi, nonché la cattura, il trasporto ed il commercio dei rospi.

Dal 1° luglio al 30 novembre è consentita la cattura di rane per quantitativi non superiori a 20 esemplari per persona al giorno. Nelle zone a risaia il limite è elevato a 100 esemplari per persona al giorno.

Deroghe

La cattura di un numero superiore di esemplari è consentita in deroga secondo le prescrizioni di cui all'art. 32 della presente legge.

Divieti incondizionati

È vietato comunque l'uso della guada o di altre reti per la cattura.

La cattura è vietata dal tramonto alla levata del sole

Art. 28.
(Molluschi)

Dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno è consentita la raccolta di tutte le specie di molluschi del genere *Helix* (lumaca con guscio), per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona.

Deroghe

In deroga al comma precedente il Sindaco, competente per territorio, può autorizzare i residenti che ne facciano domanda e che intendano svolgere l'attività ai fini di allevamento, alla raccolta di un quantitativo superiore, con anticipo della raccolta al 1° luglio.

Le domande di autorizzazione per la deroga di cui sopra devono indicare le caratteristiche tecniche dell'allevamento.

Divieti incondizionati

La raccolta è vietata dal tramonto alla levata del sole.

Art. 29.
(Gamberi)

È vietata la cattura, il trasporto, il commercio e la detenzione per la vendita di gamberi d'acqua dolce (*Astacus astacus* e *Austropotamobius pallipes*).

Deroghe

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nei confronti di coloro che curano l'allevamento delle suddette specie di animali.

Le disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo non si applicano ai bacini abilitati alla pesca o alla vendita ove venga effettuato il regolare ripopolamento con soggetti provenienti da allevamento.

Art. 30.

(Ulteriore norma di tutela)

La Giunta Regionale, sentito il parere del Comitato Consultivo di cui all'art. 34, può con propria deliberazione vietare temporaneamente la cattura e la detenzione di specie di fauna minore di particolare interesse scientifico.

**Alterazione, dispersione, distruzione di nidi,
asportazione di uova, larve, bozzoli o adulti di
formiche del gruppo *Formica Rufa***

Art. 26 comma 1 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. b L.R. 32/82

Sanzione da 40 a 240

Pag. misura ridotta **80**

**Commercio, vendita, cessione e detenzione per
la vendita di nidi, uova, larve, bozzoli o adulti di
formiche del gruppo *Formica Rufa***

Art. 26 comma 2 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. b L.R. 32/82

Sanzione da 40 a 240

Pag. misura ridotta **80**

**Raccolta, distruzione di uova, cattura, uccisione
di ogni specie di anfibi, cattura, trasporto e
commercio dei rospi**

Art. 27 comma 1 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. n L.R. 32/82

Sanzione 90 + 3 per ogni esemplare

Pag. misura ridotta 30+1 per ogni esemplare

Cattura di rane oltre i 20 esemplari per persona al giorno (nelle zone di risaia il limite è elevato a 100 esemplari).

Art. 27 comma 2 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. h L.R. 32/82

Sanzione 90 + 3 per ogni esemplare

Pag. misura ridotta 30+1 per ogni esemplare

Cattura di rane in numero superiore a quello consentito dall'autorizzazione in deroga

Art. 27 comma 3 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. h L.R. 32/82

Sanzione 90 + 3 per ogni esemplare

Pag. misura ridotta 30+1 per ogni esemplare

Cattura di rane dal 1°Dicembre al 30 giugno (periodo non consentito)

Art. 27 comma 2 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. h L.R. 32/82

Sanzione 90 + 3 per ogni esemplare

Pag. misura ridotta 30+1 per ogni esemplare

Cattura di rane con guade o reti

Art. 27 comma 4 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. h L.R. 32/82

Sanzione 90 + 3 per ogni esemplare

Pag. misura ridotta 30+1 per ogni esemplare

**Cattura di rane dal tramonto alla levata del sole,
in qualunque periodo dell'anno**

Art. 27 comma 5 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. h L.R. 32/82

Sanzione 90 + 3 per ogni esemplare

Pag. misura ridotta 30+1 per ogni esemplare

Raccolta di lumache (lumache col guscio) oltre la quantità consentita (24 esemplari al giorno a persona)

Art. 28 comma 1 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. h L.R. 32/82

Sanzione 90 + 3 per ogni esemplare

Pag. misura ridotta 30+1 per ogni esemplare

Raccolta di lumache dal 1° Novembre 31 Agosto (periodo non consentito)

Art. 28 comma 1 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. h L.R. 32/82

Sanzione 90 + 3 per ogni esemplare

Pag. misura ridotta 30+1 per ogni esemplare

Raccolta di lumache dal tramonto alla levata del sole

Art. 28 comma 4 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. h L.R. 32/82

Sanzione 90 + 3 per ogni esemplare

Pag. misura ridotta 30+1 per ogni esemplare

Cattura, trasporto, commercio, detenzione per la vendita di gamberi d'acqua dolce.

Art. 29 comma 1 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. n L.R. 32/82

Sanzione 90 + 3 per ogni esemplare

Pag. misura ridotta 30+1 per ogni esemplare

Catturare e detenere specie di fauna minore, di particolare interesse scientifico, tutelata temporaneamente dalla Regione

Art. 30 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. g L.R. 32/82

Sanzione da 1.000 a 10.000

Pag. misura ridotta 2.000

Capo IV.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 31.

(Deroghe per i proprietari dei fondi)

Ad esclusione delle specie incluse nell'elenco previsto dal 1° comma dell'art. 15, nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso ed ai loro familiari.

Art. 32.

(Autorizzazioni in deroga)

I Presidenti delle Comunità Montane ed i Sindaci, per i territori non classificati montani, qualora non ne derivi grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale, possono autorizzare i residenti per i quali costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, alla raccolta di flora spontanea di cui al 2° comma dell'art. 15, di prodotti del sottobosco, esclusi i tartufi, di rane e di molluschi in quantitativi superiori, fatte salve le norme di cui agli articoli precedenti.

Art. 33.

(Commercializzazione)

È consentita la vendita di specie tutelate dalla presente legge provenienti da colture od allevamenti, nonchè da giardini ed orti botanici.

Tali prodotti, se posti in commercio, devono essere accompagnati da un certificato redatto dal produttore ed indicante la varietà, la provenienza ed il peso netto all'origine.

È inoltre consentita la vendita delle specie tutelate dalla presente legge raccolte con regolare autorizzazione di cui all'art. 32, nei limiti quantitativi autorizzati ed entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione

Vendita di specie tutelate non provenienti da colture, allevamenti, giardini o orti botanici.

Art. 33 comma 1 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. i L.R. 32/82

Sanzione da 40 a 240

Pag. misura ridotta 80

Vendita di specie tutelate senza certificato di provenienza indicante varietà, provenienza e peso netto all'origine.

Art. 33 comma 2 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. 1 L.R. 32/82

Sanzione da 40 a 240

Pag. misura ridotta 80

Vendita di specie tutelate raccolte senza regolare autorizzazione

Art. 33 comma 3 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lett. 1 L.R. 32/82

Sanzione da 40 a 240

Pag. misura ridotta 80